Appalti, irregolarità fiscale di una mandante: non scatta automaticamente l’esclusione dell’intero RTI

17 Novembre 2026

L’irregolarità fiscale di una mandante non determina necessariamente l’esclusione dell’intero raggruppamento dall’aggiudicazione della gara d’appalto.

L’irregolarità fiscale di una delle imprese che compongono un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) non comporta necessariamente l’esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara d’appalto. Prima di arrivare a questa decisione, la stazione appaltante deve infatti valutare se sia possibile escludere o sostituire l’impresa interessata, senza compromettere i requisiti richiesti per partecipare alla gara e senza modificare in modo sostanziale l’offerta presentata.

È il principio chiarito dalla **Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 12 novembre 2026**, pronunciata nella causa C-268/25, che affronta una questione importante per gli appalti pubblici: quali conseguenze produce, sull’intero raggruppamento, la presenza di una causa di esclusione a carico di uno dei suoi componenti.

La vicenda riguarda un RTI che si era classificato al primo posto in tre lotti di una gara. Durante le verifiche sui requisiti di partecipazione, la stazione appaltante aveva però riscontrato tre violazioni fiscali definitivamente accertate a carico di una delle imprese mandanti, per un importo complessivo superiore alla soglia prevista dalla normativa italiana.

L’impresa aveva successivamente ottenuto uno sgravio e pagato il debito residuo, ma soltanto dopo la scadenza del termine per presentare le offerte e prima dell’aggiudicazione. La stazione appaltante aveva quindi deciso di escludere l’intero RTI, assegnando l’appalto al concorrente secondo classificato.

Su questa vicenda la Corte europea ha fornito due importanti chiarimenti.

La regolarizzazione fiscale deve avvenire entro la scadenza delle offerte

Il primo riguarda i tempi entro cui un’impresa può regolarizzare la propria posizione fiscale per evitare l’esclusione dalla gara.

In base all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, quando un operatore economico ha violato i propri obblighi fiscali con violazioni definitivamente accertate, può evitare l’esclusione obbligatoria soltanto se provvede a regolarizzare la propria posizione entro la scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione o, nelle procedure aperte, l’offerta.

La regolarizzazione può avvenire attraverso il pagamento del debito oppure mediante la conclusione di un accordo vincolante che ne preveda il versamento.

Non è quindi sufficiente pagare quanto dovuto dopo la scadenza delle offerte, anche se il pagamento avviene prima dell'aggiudicazione. È proprio quanto accaduto nel caso esaminato dalla Corte: la successiva regolarizzazione fiscale della mandante non poteva cancellare la causa di esclusione già maturata.

L'irregolarità di una mandante non comporta automaticamente l'esclusione dell'intero RTI

Il secondo chiarimento riguarda invece le conseguenze dell'irregolarità fiscale sul raggruppamento nel suo complesso.

Secondo la Corte, la presenza di una causa di esclusione obbligatoria a carico di uno dei componenti non determina, da sola, l'estromissione automatica di tutte le imprese associate. Occorre verificare se sia possibile escludere o sostituire l'impresa interessata, consentendo al raggruppamento di proseguire nella gara.

A questo proposito, i giudici richiamano le disposizioni europee sulla possibilità per un operatore economico di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, contenute nell'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, in combinato disposto con l'articolo 80 della stessa direttiva.

In particolare, la normativa prevede che l'ente aggiudicatore possa imporre la sostituzione dei soggetti sulle cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento quando nei loro confronti sussistono cause di esclusione obbligatorie.

La Corte chiarisce che questa possibilità deve essere riconosciuta anche ai raggruppamenti temporanei di imprese, che possono utilizzare le capacità dei propri componenti alle stesse condizioni previste per i singoli operatori economici.

Perché il RTI possa continuare a partecipare alla gara, anche dopo l'esclusione o la sostituzione dell'impresa irregolare, devono però essere rispettate due condizioni:

- **Il raggruppamento deve continuare a possedere tutti i requisiti richiesti dalla gara**, anche dopo l'uscita dell'impresa interessata dalla causa di esclusione.
- **L'offerta originaria non deve subire modifiche sostanziali**. L'estromissione o la sostituzione di un componente non può infatti diventare l'occasione per presentare una nuova offerta o per cambiarne in modo significativo l'impostazione tecnica ed economica.

La possibilità di salvaguardare il raggruppamento, tuttavia, non è automatica né incondizionata. La stazione appaltante deve esaminare le circostanze concrete del caso e verificare, in particolare, quali strumenti e informazioni fossero a disposizione del raggruppamento per accertare l'eventuale presenza di cause di esclusione in capo a uno dei suoi componenti.

L'intero RTI può quindi essere escluso quando dalle verifiche emerge che la mandataria non ha rispettato i propri obblighi di diligenza e che, proprio per questa ragione, il raggruppamento nel suo complesso non può più essere considerato integro e affidabile.

La sentenza chiarisce dunque che l'irregolarità fiscale di una mandante non si estende automaticamente a tutte le imprese del raggruppamento: la stazione appaltante deve valutare la possibilità di escludere o sostituire il singolo componente, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione, l'integrità dell'offerta e l'affidabilità complessiva del RTI.

Allegati

Sentenza_del_12_novembre
Apri

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione Politiche Fiscali
Tel. 06 84567.291/256
E-Mail:
politichefiscali@ance.it